

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 20 maggio 2026

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2026, n. 8.

Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2026, n. 8.

Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione e nel rispetto degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, della normativa statale e dell'articolo 11 quater dello Statuto regionale, disciplina l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative della Regione Umbria, gli interventi e le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura di propria competenza, la promozione e diffusione dell'offerta culturale e dello spettacolo, la promozione dell'imprenditoria culturale e creativa e la rigenerazione territoriale a base culturale.

2. La Regione Umbria riconosce la cultura come bene comune e diritto fondamentale di cittadinanza, e come strumento per lo sviluppo sociale, economico, del benessere e della qualità della vita della comunità, nonché come elemento essenziale per la promozione del dialogo tra le persone e i popoli.

3. La Regione Umbria valorizza le attività culturali nella cui definizione, ai fini della presente legge, rientrano le seguenti tipologie:

a) festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

b) attività di educazione culturale o artistica o di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;

c) attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

4. La Regione incoraggia, nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, presentata a Faro il 27 ottobre 2005 (CETS n. 199), ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), la formazione e le attività di "comunità di eredità culturale" impegnate a sostenere e a trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale materiale e immateriale, nel quale si identificano.

5. Le azioni previste dalla presente legge sono improntate ai seguenti principi:
- a) libertà di espressione, sussidiarietà, pluralismo culturale e leale collaborazione;
 - b) partecipazione dei singoli, delle associazioni e di altri soggetti pubblici e privati, all'elaborazione delle politiche culturali della Regione;
 - c) parità di condizioni e opportunità, nella fruizione e nella partecipazione alla vita culturale regionale, per tutte le persone, in forma individuale e associata;
 - d) riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;
 - e) valorizzazione della creatività giovanile e dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;
 - f) valorizzazione dell'identità regionale culturale, artistica, storica, delle specificità dei singoli territori, del paesaggio e delle tradizioni locali e popolari;
 - g) equità territoriale attraverso un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale;
 - h) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura e promozione della managerialità in ambito culturale;
 - i) sostenibilità ambientale delle attività culturali;
 - j) riconoscimento della dignità delle prestazioni lavorative funzionali alle attività culturali e creative, quale presupposto fondamentale per la qualità dell'offerta culturale, la sostenibilità del sistema e il pieno esercizio dei diritti culturali;
 - k) promozione della cultura del dialogo, della convivenza civile e della pace, quali valori fondanti della comunità regionale.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, persegue le seguenti finalità:
- a) diffusione della conoscenza, valorizzazione e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche di natura religiosa, presente sul territorio della Regione Umbria, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini con background migratorio;
 - b) promozione della filiera della creazione contemporanea, della ricerca e della sperimentazione nel settore culturale al fine di far emergere delle proposte culturali di alto livello qualitativo;
 - c) promozione degli spazi dedicati alla cultura e alle attività di spettacolo;
 - d) promozione della diffusione delle nuove tecnologie e culture multimediali emergenti e dell'innovazione per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea dell'Umbria;
 - e) educazione alle arti, alla lettura e alle attività culturali e loro promozione, anche quale strumento di crescita personale e di sviluppo delle relazioni umane;
 - f) riconoscimento e promozione delle tradizioni popolari;
 - g) promozione dell'integrazione tra istituti e luoghi della cultura, la loro organizzazione in reti e sistemi, nonché dell'aggregazione, anche temporanea, tra soggetti del mondo culturale;
 - h) sostegno ai processi di integrazione con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di cittadini e cittadine con background migratorio;
 - i) promozione di pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione;
 - j) qualificazione delle professionalità operanti nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, attraverso la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale, con attenzione alla continuità tra percorsi di studio, orientamento e la professione;
 - k) rafforzamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, della funzione di ausilio e supporto informativo finalizzata a favorire una gestione più semplice da parte di cittadini e imprese delle procedure amministrative concernenti attività e beni culturali;
 - l) valorizzazione delle prestazioni lavorative funzionali alle attività culturali e creative mediante criteri premiali che possono essere applicati dalla Regione, dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, per le imprese beneficiarie di contributi regionali che applicano trattamenti economici e normativi di maggior tutela del lavoratore, anche incrementali rispetto ai minimi inderogabili previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, intesi come

strumenti volontari di responsabilità sociale delle imprese, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 26 (Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazione di disposizioni regionali);

m) rafforzamento dell'imprenditoria culturale e creativa nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali;

n) promozione del volontariato in ambito culturale e dello spettacolo con un ruolo di supporto agli operatori qualificati e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite;

o) integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale con particolare riferimento agli interventi di promozione del turismo, del territorio, dell'artigianato, del cinema e dell'audiovisivo, di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, e con le politiche in materia di istruzione e formazione, della salute e del welfare, dello sviluppo economico e dell'urbanistica;

p) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e di promozione di attività e servizi culturali e dello spettacolo;

q) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze oggetto della presente legge;

r) partecipazione a programmi di partenariato e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio regionale.

Art. 3

(Accessibilità universale alla cultura)

1. La Regione, per quanto di competenza, promuove, sostiene e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità agli istituti e luoghi della cultura e agli eventi culturali, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, sensoriali, relazionali e psichiche di ogni persona.

2. La Regione, per quanto di competenza, promuove e favorisce la frequentazione degli istituti e luoghi della cultura e la partecipazione agli eventi culturali da parte delle persone, delle famiglie e, in particolare, dei minori, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche.

3. La Regione promuove la formazione del personale che opera negli istituti e nei luoghi della cultura e negli eventi culturali sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità e la cui partecipazione potrebbe essere inficiata da ostacoli di qualsiasi natura.

4. La Regione promuove la collaborazione mirata all'accessibilità culturale tra soggetti pubblici e privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, e l'attivazione di progettualità partecipate e condivise, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

5. La Regione riconosce il diritto delle persone con disabilità e di persone che rappresentano minoranze e comunità marginalizzate e/o razzializzate alla partecipazione attiva e al protagonismo all'interno della programmazione e produzione artistica e culturale.

Art. 4

(Ambiti di intervento)

1. Gli ambiti di intervento corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 2, in particolare, sono:

a) beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 42/2004;

c) siti o espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, incluse le rievocazioni storiche e i siti riconosciuti dalle istituzioni e/o organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

d) promozione della lettura, sia analogica che digitale, e dell'editoria indipendente;

e) attività culturali ed educative realizzate da enti pubblici e privati, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio o ricerca, da imprese culturali e da associazioni senza fine di lucro che operano nei vari settori della cultura, incluso il welfare culturale e la rigenerazione urbana a base culturale, e da loro aggregazioni a livello regionale;

- f) attività di spettacolo dal vivo, iniziative di sviluppo delle arti performative e della creatività artistica contemporanea, anche attraverso la sperimentazione digitale;
- g) ecomusei, teatri storici e altri luoghi dello spettacolo.

Art. 5
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione e secondo le normative vigenti, in linea con le finalità di cui all'articolo 2 e negli ambiti di cui all'articolo 4:

a) esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento territoriale e di monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo;

b) esercita un coordinamento territoriale attraverso un calendario unificato degli eventi di particolare rilevanza regionale e il monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo attraverso l'Osservatorio regionale per la cultura e la creatività di cui all'articolo 15;

c) promuove l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;

d) sostiene le iniziative di cui alla presente legge, anche mediante la concessione di contributi, in funzione delle risorse disponibili regionali, nazionali ed europee;

e) sostiene iniziative volte all'adeguamento e all'innovazione tecnologica, dei luoghi dello spettacolo e della cultura, anche al fine di incrementarne la sostenibilità;

f) promuove e coordina progetti per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, l'organizzazione delle attività connesse, nonché l'allargamento delle capacità e delle competenze della fruizione culturale e della lettura;

g) esercita funzioni amministrative inerenti al Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all'articolo 26, alla promozione di servizi e attività culturali e dello spettacolo, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;

h) concorre, con gli organi statali competenti, alla definizione di livelli di qualità degli istituti e dei luoghi della cultura e ne verifica periodicamente la sussistenza, in particolare esercitando le funzioni di Organismo regionale di accreditamento per il Sistema museale nazionale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

i) promuove e coordina interventi di salvaguardia e prevenzione dei rischi del patrimonio culturale, nonché di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 42/2004;

j) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e può acquisire beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 42/2004;

k) partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale promuovendone le funzioni ed operando per l'integrazione delle loro attività a livello nazionale e internazionale;

l) promuove la diffusione della conoscenza dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo nel contesto nazionale ed internazionale;

m) promuove la conoscenza, la documentazione e la catalogazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e l'accesso alle relative banche dati e risorse digitali. A tal fine la Regione sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard nazionali ed internazionali favorendone l'interoperabilità;

n) sostiene iniziative volte alla diffusione delle attività di spettacolo dal vivo per l'infanzia e la gioventù, nonché promuove la formazione e l'avvicinamento delle giovani generazioni alle discipline artistiche in ambito musicale, bandistico e corale, teatrale, di circo contemporaneo, arte di strada e di performance d'arte contemporanea;

o) attribuisce premi e riconoscimenti ad artisti, mecenati, persone fisiche, persone giuridiche ed altri soggetti comunque denominati, che si siano distinti nella produzione culturale e artistica, nel sostegno alle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e nella promozione delle arti, dello spettacolo e degli istituti culturali.

2. Con riferimento al comma 1 lettera o) la Regione può avvalersi di commissari individuati con propria deliberazione tra esperti del settore culturale e rappresentanti istituzionali.

Art. 6

(Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i privati)

1. La Giunta regionale, anche al fine di valorizzare forme di cooperazione strutturali o funzionali:

a) elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e dello spettacolo e i loro sistemi;

b) promuove accordi di valorizzazione con il Ministero della Cultura, con altre amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali, in conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del d.lgs. 42/2004;

c) può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, con enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con riguardo ai beni culturali di proprietà dei medesimi ed alla promozione delle attività culturali ad essi connesse;

d) promuove rapporti con Istituti internazionali di cultura e cooperazione culturale operanti in Italia e con la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero.

2. L'attuazione delle politiche culturali di cui alla presente legge si realizza nel rispetto dei principi e delle modalità di collaborazione previsti dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), favorendo la co-progettazione, la co-programmazione e la stipula dei patti di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, cittadini attivi, Enti del Terzo Settore ed imprese.

CAPO II

Programmazione

Art. 7

(Strumenti di programmazione)

1. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

a) l'Atto di indirizzo triennale per la cultura;

b) il Programma operativo annuale per la cultura.

2. La Giunta regionale approva l'Atto di indirizzo triennale per la cultura, in coerenza con il Programma di Governo regionale e con le procedure e gli strumenti comunitari, statali e regionali.

3. L'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) costituisce il presupposto per la definizione degli aspetti settoriali del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), ha validità triennale e comunque sino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in funzione di mutate condizioni di contesto.

4. L'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) contiene, in particolare:

a) il quadro conoscitivo, le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi generali;

b) le finalità generali dell'intervento regionale nei settori e negli ambiti della presente legge e le priorità d'intervento;

c) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali.

5. L'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) individua eventuali azioni integrate con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza ed in particolare con le azioni e gli interventi di promozione del turismo, del territorio, dei suoi prodotti e dell'artigianato, del cinema e della cultura cinematografica, di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché con le politiche in materia di istruzione e formazione, salute welfare e sviluppo economico.

6. La Giunta regionale, approva uno o più Programmi operativi annuali distinti per ambito, in attuazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a), che definiscono per l'anno di riferimento:

a) gli obiettivi annuali prioritari in coerenza e in attuazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) e del DEFER;

b) le iniziative dirette della Regione;

c) le risorse disponibili e le modalità di finanziamento degli interventi da realizzare a cura degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, anche in forma collaborativa;

d) le procedure e i criteri per la redazione dei bandi di finanziamento;

e) i criteri per la valutazione dei progetti da realizzare in co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, con altre amministrazioni, enti e soggetti, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 2/2023.

Art. 8

(Tavoli della cultura e laboratorio creativo)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, co-programmazione e co-progettazione, istituisce uno o più tavoli della cultura interistituzionali, tematici e/o disciplinari, intesi come sede di consultazione, proposta e confronto con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione definisce le competenze e la composizione dei tavoli della cultura, nonché le modalità di partecipazione alla redazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). La partecipazione ai tavoli della cultura non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

2. La Regione istituisce in particolare un Laboratorio creativo, spazio in cui società civile, mondo accademico, e altri enti pubblici e privati si incontrano per esplorare e promuovere buone pratiche e politiche di creatività urbana e territoriale con l'obiettivo di generare partecipazione, collaborazione e co-creazione con i cittadini.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 9

(Modalità del sostegno)

1. La Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, oltre alle iniziative di gestione diretta, opera mediante:

- a) convenzioni;
- b) bandi e procedure di evidenza pubblica;
- c) accordi e protocolli;
- d) partecipazione a programmi e progetti nazionali, comunitari ed internazionali.

2. Le forme di contribuzione per i beneficiari della presente legge possono consistere in contributi in conto esercizio e in conto capitale.

Art. 10

(Soggetti destinatari)

1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge sono:

- a) enti locali singoli o associati e altri enti pubblici, enti ed istituzioni ecclesiastiche e religiose;
- b) enti ai quali partecipano enti locali, soggetti privati titolari di istituti e luoghi della cultura;
- c) Enti del Terzo Settore;
- d) le imprese culturali e creative di cui all'articolo 34;
- e) istituzioni culturali di interesse regionale, come Università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione Umbria.

Art. 11

(Portale regionale)

1. La Regione favorisce l'innovazione tecnologica e digitale per la conoscenza, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

2. La Regione valorizza il patrimonio culturale e le informazioni ad esso relative, anche attraverso il Portale regionale che si compone di banche dati informative, alimentate da attività di catalogazione, descrizione e prestito bibliografico.

3. Il Portale di cui al comma 2 garantisce l'accesso e la fruizione integrata in rete dei dati pubblicati e costituisce il principale strumento per diffondere la conoscenza, per promuovere luoghi della cultura, le attività, le collezioni ed il patrimonio librario delle biblioteche umbre.

4. Il Portale di cui al comma 2 garantisce la partecipazione della Regione alle reti informative culturali nazionali e internazionali.

Art. 12

(Commissioni valutatrici)

1. Per la valutazione delle istanze e richieste di contributo, la Regione può avvalersi di qualificati esperti delle

materie oggetto della valutazione medesima, anche mediante l'istituzione di apposite commissioni valutatrici. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di individuazione e di nomina degli esperti ovvero l'istituzione delle commissioni.

Art. 13

(Manifestazioni culturali di rilevante interesse)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le manifestazioni culturali di rilevante interesse regionale e ne definisce le modalità di sostegno. Sono considerate di rilevante interesse regionale le manifestazioni culturali volte a promuovere la conoscenza e la diffusione delle arti, della letteratura, della storia, della scienza e della comunicazione, di elevato impatto nazionale e internazionale, quali festival, rassegne, grandi eventi, celebrazioni e ricorrenze.

2. Il sostegno regionale consiste nella concessione di contributi in conto esercizio destinati alla realizzazione, promozione e comunicazione delle manifestazioni individuate, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel Programma operativo annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri di selezione e di valutazione delle manifestazioni, tenendo conto della qualità artistica e culturale, della continuità e rilevanza della manifestazione, della capacità di attrazione turistica e della sostenibilità economica e ambientale dell'evento.

Art. 14

(Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi in conto capitale)

1. Gli investimenti, a regia regionale, per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
- b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
- c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
- d) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
- e) condivisione delle linee programmatiche tra i diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
- f) cooperazione fra soggetti pubblici e privati;
- g) equilibrata distribuzione degli interventi sul territorio regionale.

Art. 15

(Osservatorio regionale per la cultura e la creatività)

1. La Direzione regionale competente individua le modalità di attivazione dell'Osservatorio regionale per la cultura e la creatività, anche avviando collaborazioni con enti di ricerca pubblici o privati.

2. Le attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 sono finalizzate a:

- a) definire, insieme agli altri Osservatori regionali, un protocollo condiviso per la raccolta e la gestione dei dati al fine di garantire informazioni omogenee e comparabili con le altre realtà e pubblicare annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività nel territorio regionale svolgendo il relativo monitoraggio;
- b) raccogliere, fornire, monitorare ed elaborare dati, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, per supportare la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;
- c) coordinare ricerche di mercato finalizzate a una più ampia diffusione delle attività culturali;
- d) elaborare studi e ricerche, anche in collaborazione con le Università e con altri enti di ricerca della Regione Umbria;
- e) realizzare ricerche volte a individuare il fabbisogno di nuove figure professionali e verificarne i relativi sviluppi occupazionali;
- f) valutare l'impatto delle politiche culturali in termini sociali, economici e culturali.

TITOLO II
BENI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, PROMOZIONE DEL LIBRO
E DELLA LETTURA

CAPO I
Beni culturali

Art. 16
(Ambiti di applicazione)

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali del proprio territorio, come definiti agli articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004, mediante le seguenti azioni:

a) sostegno finanziario a progetti per la conoscenza, il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, etno-antropologico, archivistico, bibliografico e documentale, nonché a interventi relativi al patrimonio di archeologia industriale;

b) iniziative di studio, ricerca, formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali, educazione al patrimonio culturale e coinvolgimento del pubblico.

Art. 17
(Patrimonio culturale immateriale)

1. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intende, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)), le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

2. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, nelle sue diverse forme ed espressioni.

3. La Regione, che nel proprio stemma raffigura in forma stilizzata i tre ceri di Gubbio, e riconosce la Festa dei Ceri come la più antica espressione culturale della sua identità regionale, la promuove e la valorizza annualmente con finanziamenti regionali destinati al Comune di Gubbio, che ne finalizza l'utilizzo in base a progetti condivisi con l'insieme delle Istituzioni e associazioni, civili e religiose, della Festa dei Ceri. L'importo del finanziamento è fissato annualmente dalla Giunta regionale in sede di bilancio.

4. La Regione, in armonia con la normativa nazionale vigente, riconosce e promuove le manifestazioni di rievocazione storica quali eventi pubblici finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione della memoria collettiva di un territorio. Tali manifestazioni comprendono saperi, prassi e contesti del periodo storico di riferimento e sono realizzate mediante rappresentazioni sceniche e l'impiego di elementi storicamente accurati, fondati su attendibili evidenze documentarie. Esse si caratterizzano per il radicamento e l'ampia partecipazione nella comunità locale, nonché per l'integrazione delle iniziative performative con attività culturali, educative e formative. Per attività di rievocazione storica si intendono le pratiche performative che prevedono l'uso di abiti storici, la ricostruzione di ambienti del passato e l'organizzazione di eventi e iniziative di narrazione storica.

5. Ai fini di cui al comma 4, presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, è istituito l'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco regionale le associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che, per finalità istituzionali, operano per la salvaguardia e la promozione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari regionali, purché abbiano organizzato con continuità, per un periodo non inferiore a cinque anni, una manifestazione di rievocazione storica. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco regionale costituiscono requisito per l'accesso ai contributi regionali destinati al sostegno organizzativo, promozionale e comunicativo degli eventi riconosciuti di rilevanza regionale.

6. La Giunta regionale approva annualmente il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, al fine di garantire il coordinamento dell'offerta culturale e la valorizzazione del sistema regionale degli eventi. Per le attività di valutazione, programmazione e proposta, la Giunta regionale si avvale del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria, composto da esperti del settore e da rappresentanti dei soggetti interessati, al quale sono attribuite funzioni consultive e propositive. Il Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Um-

bria elabora la proposta di Calendario annuale delle manifestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ed esprime un parere sull'iscrizione e permanenza nell'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria di cui al comma 5.

7. La Giunta regionale con proprio atto, definisce i criteri di ripartizione dei contributi sulla base di parametri oggettivi relativi alla qualità storico documentaria, alla continuità, al radicamento territoriale, alla capacità di coinvolgimento della comunità e alla sostenibilità organizzativa e, tenuto conto delle valutazioni del Comitato di cui al comma 6, stabilisce altresì le procedure e le modalità di erogazione dei contributi.

8. La Regione riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale e della creatività delle comunità umbre, in quanto pratiche collettive che coniugano arte, spiritualità, paesaggio e senso di appartenenza, promuovendone l'organizzazione, la realizzazione e la diffusione anche mediante la concessione di contributi annuali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

9. Possono accedere ai contributi i comuni e gli Enti del Terzo Settore che realizzano infiorate artistiche di comprovato valore artistico e culturale e che risultano in possesso dei requisiti definiti dalla Giunta regionale. La Giunta regionale istituisce e aggiorna annualmente il Calendario regionale delle infiorate artistiche e disciplina con proprio atto le modalità di accesso ai contributi e le forme di promozione delle manifestazioni inserite nel Calendario.

10. L'inserimento nel Calendario di cui al comma 9 e la concessione dei contributi sono disposti dalla Giunta regionale sulla base di criteri generali tra cui la qualità artistica e il valore culturale delle opere, il radicamento e la partecipazione della comunità locale, la rilevanza turistica e la sostenibilità organizzativa e ambientale dell'evento.

11. La Regione riconosce la Giostra della Quintana di Foligno quale bene costitutivo del patrimonio culturale immateriale dell'Umbria, espressione identitaria della comunità locale e pratica culturale vivente fondata su ritualità civiche, partecipazione collettiva e trasmissione intergenerazionale di saperi. La Regione sostiene l'Ente Autonomo Giostra della Quintana per la tutela e la valorizzazione della manifestazione con un contributo annuale il cui importo è fissato dalla Giunta regionale in sede di bilancio.

12. La Regione riconosce i gruppi folklorici e di tradizione coreutica popolare umbri, sostiene, promuove e valorizza la musica e la danza popolare e folklorica quale espressione identitaria e sociale della cultura umbra.

13. L'intervento della Regione è finalizzato a trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, favorirne il recupero e la diffusione, anche al di fuori del territorio regionale, tramite studi, scambi, incontri, pubblicazioni e creazione di un archivio sulle tradizioni musicali, coreutiche e folkloriche, anche in collaborazione con istituzioni e comunità locali.

14. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti pubblici e privati che realizzano le attività di cui al presente articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18 (Paesaggi culturali)

1. La Regione promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici, a partire da quelli caratterizzanti il territorio, come la fascia olivata, e concorre alla diffusione della cultura del paesaggio in coerenza con i principi della Convenzione europea sul Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), in quanto creazioni congiunte dell'uomo e della natura che illustrano l'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso del tempo, sotto l'influenza di fattori naturali, sociali, economici e culturali.

2. La Regione promuove la realizzazione di un censimento dei paesaggi culturali di particolare rilievo storico, artistico, ambientale o simbolico, finalizzato a individuare, documentare e mappare i contesti territoriali nei quali la relazione tra uomo e ambiente ha generato valori culturali distintivi.

3. Il censimento di cui al comma 2 costituisce un intervento propedeutico all'attuazione delle successive politiche di conservazione, promozione e valorizzazione, ed è realizzato anche mediante l'affidamento a soggetti esterni qualificati, quali Università, enti di ricerca o istituti culturali del territorio.

4. A seguito del censimento di cui al comma 2, la Regione promuove azioni di comunicazione, divulgazione e valorizzazione pubblica dei paesaggi censiti, anche attraverso iniziative educative, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione e progetti di promozione culturale e turistica coerenti con la strategia regionale sul paesaggio.

Art. 19 (Beni di archeologia industriale)

1. La Regione riconosce il patrimonio di archeologia industriale quale parte integrante del patrimonio culturale regionale e ne promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione, quale espressione della

storia del lavoro, dell'identità dei territori e delle trasformazioni economiche e sociali della comunità regionale, nel rispetto della normativa statale di cui al d.lgs. 42/2004.

2. Ai fini della presente legge, il patrimonio di archeologia industriale è costituito dai beni materiali e immateriali, non più utilizzati per i processi produttivi, che rappresentano testimonianza storica della cultura industriale del territorio regionale. Rientrano in tale definizione, in particolare:

- a) complessi industriali dismessi e relative strutture di servizio e pertinenza;
- b) macchinari, attrezzature e prodotti originali dei processi industriali;
- c) archivi, raccolte librerie e documentarie, inclusi disegni, fotografie e filmati;
- d) collezioni e serie di oggetti legati alla produzione industriale;
- e) siti minerari dismessi e relative strutture museali collegate, comprensivi dei compendi immobiliari, impianti ed aree esterne di servizio e pertinenza.

3. La Regione, in attuazione di quanto previsto al comma 1, promuove e sostiene, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, attività finalizzate:

- a) allo studio, alla ricognizione e alla catalogazione del patrimonio di archeologia industriale di cui al comma 2;
- b) alla salvaguardia, conservazione e fruizione pubblica dei beni;
- c) alla divulgazione, alla didattica e alla trasmissione delle conoscenze, anche alle nuove generazioni;
- d) alla realizzazione di itinerari culturali e percorsi tematici;
- e) alla comunicazione e alla promozione culturale e turistico-culturale.

4. Le procedure, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 3 sono definiti nella programmazione di cui all'articolo 7, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può istituire, presso la Direzione regionale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, al fine di garantire il supporto tecnico-scientifico nella programmazione degli interventi di cui al presente articolo. La composizione della Commissione assicura la presenza di competenze specialistiche in materia di archeologia industriale. La partecipazione alla Commissione è gratuita e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 20

(Ville, dimore storiche, parchi e giardini storici)

1. La Regione promuove la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale dichiarati di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004, di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, presenti sul territorio regionale.

2. Le attività previste dal presente articolo riguardano azioni di comunicazione istituzionale, informazione e diffusione degli esiti di progetti di valorizzazione, anche attraverso l'organizzazione di convegni, itinerari culturali, eventi di apertura al pubblico e iniziative di promozione nelle ville, dimore storiche, complessi architettonici e paesaggistici, nonché nei parchi e giardini storici.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di sostegno alle iniziative volte alla promozione di cui al comma 1, nonché le forme di integrazione con il Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all'articolo 26 e con le associazioni del settore.

Art. 21

(Patrimonio UNESCO)

1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti di eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List), i beni immateriali protetti dall'UNESCO, nonché i siti presenti negli elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO presenti nel territorio regionale.

2. A tal fine, la Giunta regionale collabora con i soggetti titolari dei beni iscritti nella Lista e negli elenchi di cui al comma 1 per le attività di promozione e può attivare le più opportune misure di indirizzo e sostegno finanziario alle nuove candidature.

Art. 22

(Catalogazione dei beni culturali)

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce e sostiene le attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali, al fine di promuoverne la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione, anche attraverso il Portale regionale di cui all'articolo 11 e in collaborazione con enti di ricerca e con il Ministero della Cultura.

Art. 23

(ART-BONUS e beni e istituti culturali di proprietà regionale)

1. La Regione promuove la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, anche attraverso la Biblioteca Specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie di cui al comma 4 e la Fonoteca regionale "Oreste Trotta" di cui al comma 3, cura e valorizza le proprie collezioni mediante la realizzazione di attività dedicate ed attraverso ulteriori acquisizioni.

3. L'obiettivo principale della Fonoteca regionale "Oreste Trotta" è quello di promuovere la cultura musicale, l'accesso alla conoscenza e la fruizione di risorse musicali. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la conservazione, la catalogazione, la digitalizzazione e la valorizzazione dei documenti sonori e del patrimonio bibliografico ad esso correlato, la fornitura di servizi di informazione e ricerca, la promozione e l'organizzazione di attività educative e culturali legate alla musica. La Fonoteca integra le nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti e rendere la musica sempre più accessibile, sviluppa risorse online, utilizza piattaforme digitali per la conservazione e la condivisione di contenuti musicali e promuove l'uso di strumenti digitali per la ricerca e l'apprendimento musicale.

4. La Regione, gestore del Polo regionale UM1 del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), ha istituito la Biblioteca regionale specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie, con l'obiettivo di sostenere lo studio, la ricerca e l'aggiornamento nell'ambito della biblioteconomia, della bibliografia, della bibliologia e delle scienze dell'informazione. La Biblioteca regionale specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie raccoglie le pubblicazioni afferenti alle discipline della biblioteca, del libro e dell'informazione, dell'archivistica, della museografia e della museologia, ne cura l'acquisizione, per acquisto, dono o scambio, l'ordinamento, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione.

5. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in ordine al finanziamento di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza regionale o dei quali la Regione sia affidataria, denominato "ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura", con propri atti individua i beni culturali mobili ed immobili inseribili in progetti oggetto di erogazioni liberali ai sensi del citato articolo 1 del d.l. 83/2014, e ne dà ampia diffusione al fine di sollecitare le erogazioni liberali medesime.

6. La Regione, in qualità di soggetto beneficiario delle erogazioni liberali di cui al comma 5, si impegna a comunicare al Ministero della Cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute, nonché a dare pubblica comunicazione, tramite il proprio portale istituzionale, di tale ammontare e della destinazione e utilizzo delle erogazioni stesse.

CAPO II

Istituti e luoghi della cultura

Art. 24

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura quelli definiti dall'articolo 101 del d.lgs. 42/2004 e istituti similari, quali gli ecomusei e gli immobili tutelati destinati a teatri.

2. In osservanza di quanto disposto dall'articolo 101 del d.lgs. 42/2004, gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

3. La Regione promuove e sostiene gli istituti e i luoghi della cultura, non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:

a) sostegno finanziario ai costi di gestione e ai progetti di musei, ecomusei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici;

b) sostegno finanziario a iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità degli istituti e luoghi della cultura per ogni persona, a prescindere dalle condizioni socio-economiche, e con particolare riguardo all'inclusione dei soggetti con disabilità.

4. La destinazione delle risorse di cui al comma 3 avviene secondo criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, assicurando priorità ai servizi di accessibilità e coerenza con il Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all'articolo 26, tenendo conto, ai fini della fruizione pubblica, della specificità degli istituti e luoghi della cultura la cui titolarità appartiene ad enti pubblici non statali, enti ecclesiastici o soggetti privati.

Art. 25

(Diritti del pubblico e degli utenti)

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l'accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali, economiche e culturali.

2. Gli istituti e i luoghi della cultura di proprietà di enti pubblici, diversi dallo Stato o comunque dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, adottano la Carta dei servizi per stabilire e comunicare agli utenti, in modo trasparente, i servizi e la loro modalità di erogazione, gli standard di qualità dei servizi stessi con i relativi indicatori, le procedure di ascolto e di rilevazione della customer satisfaction, la gestione dei reclami, le attività di monitoraggio e il piano di miglioramento dei servizi.

Art. 26

(Sistema regionale degli istituti della cultura)

1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli ecomusei, dagli archivi e dalle biblioteche, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27.

2. Il Sistema regionale di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per la promozione del patrimonio culturale. Il Sistema regionale di cui al comma 1 promuove l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività.

3. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati.

4. La Regione, attraverso il Sistema regionale di cui al comma 1, favorisce la partecipazione di musei, ecomusei, archivi e biblioteche ai rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali.

5. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove il loro sviluppo, anche favorendone l'organizzazione in sistemi su base territoriale e per tipologia, e la collaborazione con altre organizzazioni culturali di scala e natura diversa in forma di sussidiarietà e ne sostiene le attività attraverso le misure previste al comma 3 dell'articolo 24.

6. La Giunta regionale con proprio atto definisce il profilo organizzativo e le modalità di partecipazione e funzionamento del Sistema regionale di cui al comma 1.

Art. 27

(Riconoscimento regionale)

1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, definisce con proprio atto i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, ecomusei, archivi e biblioteche, pubblici, non appartenenti allo Stato o comunque dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, e privati.

2. Il riconoscimento regionale costituisce per i soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini dell'inclusione nel Sistema di cui all'articolo 26 e può rappresentare elemento premiale nella valutazione per l'accesso ai finanziamenti regionali mirati al progressivo raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), aggiuntivi rispetto al sostegno finanziario indirizzato alla generalità dei musei.

Art. 28

(Organismo regionale di accreditamento
al Sistema museale nazionale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018.

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale, avanzate dai musei e dai luoghi della cultura di appartenenza non statale presenti in Umbria. Ai fini dell'accREDITAMENTO, l'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del soggetto richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero della Cultura per la verifica e per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018.

3. L'Organismo è composto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di musei che lo coordina, dal direttore dei musei nazionali dell'Umbria, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia. In relazione a specifiche esigenze, possono essere invitati alle riunioni dell'Organismo rappresentanti di enti e associazioni ed esperti della materia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.

5. La partecipazione all'Organismo non dà titolo a compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi ed altri emolumenti comunque denominati.

CAPO III

Promozione della lettura e dell'editoria regionale

Art. 29

(Piano regionale della lettura e Patti locali
per la lettura)

1. La Giunta regionale aderisce, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), al Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2 della l. 15/2020, che costituisce il documento di riferimento per la redazione del Piano regionale in materia di politiche di promozione della lettura, di seguito denominato Piano regionale della lettura, incluso nell'Atto di indirizzo triennale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. La Giunta regionale, d'intesa con il tavolo istituito ai sensi dell'articolo 8, definisce priorità di intervento, obiettivi, azioni strategiche del Piano regionale della lettura di cui al comma 1, nonché gli schemi dei Patti locali per la lettura, di valenza triennale, che ne costituiscono gli strumenti attuativi.

3. I Patti locali per la lettura vengono sottoscritti prioritariamente dagli enti locali, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali e sono aperti alla sottoscrizione di altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio, interessati alla promozione della lettura, con particolare riferimento alle scuole. I Patti locali, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 15/2020 e dal Piano regionale della lettura, e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali e a migliorare le competenze di lettura, sia analogica che digitale. Per l'attuazione di questi interventi gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 della l. 15/2020, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.

Art. 30

(Archivio regionale della produzione editoriale)

1. La Regione provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'Archivio regionale della produzione editoriale secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale di cui al comma 1 quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

3. La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio regionale di cui al comma 1 al fine di garantire la conservazione, l'accesso pubblico e i servizi bibliografici collegati ai patrimoni documentali.

4. La funzione di cui al comma 1 è esercitata dalla Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 31

(Sostegno alla produzione editoriale e alle librerie di qualità)

1. La Regione riconosce come valore culturale la piccola e media imprenditoria editoriale indipendente e le imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro nel territorio regionale e le librerie di qualità iscritte nell'apposito albo ministeriale, ai sensi dell'articolo 9 della l. 15/2020, quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. La Regione promuove la partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

3. La Regione valorizza l'attività editoriale, inclusi libri d'artista, fumetto e illustrazione, attraverso proprie iniziative o in collaborazione con case editrici, enti e istituzioni culturali. Per tale finalità, così come per la promozione della lettura, organizza annualmente la manifestazione UmbriaLibri, diffusa sull'intero territorio regionale.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività svolte dalle imprese editoriali umbre per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali, l'acquisto di diritti editoriali e le traduzioni, l'innovazione tecnologica, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti.

5. La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivando e favorendo il loro sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati e valorizzando le librerie che aderiscono ai Patti locali per la lettura.

6. Le procedure, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 4 e 5 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

TITOLO III

ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

CAPO I

Attività culturali

Art. 32

(Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere le iniziative e le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dell'arte, della storia e della cultura dell'Umbria, anche in ambito internazionale, può promuovere e organizzare direttamente eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale.

2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, sostiene gli interventi dei soggetti di cui all'articolo 10 volti a:

a) valorizzare coloro che svolgono professionalmente attività culturali a beneficio del patrimonio culturale materiale e immateriale, riconoscendo il valore delle tradizioni e della storia, con particolare riguardo alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali;

b) partecipare a programmi e scambi culturali regionali, nazionali ed internazionali, nonché a progetti ed iniziative, volte alla diffusione della cultura umbra anche in ambito internazionale;

c) sostenere il benessere dei cittadini e delle comunità, fornire il supporto alle disabilità, nonché prevenire la marginalizzazione e il disagio sociale attraverso la cultura in tutte le sue forme;

d) promuovere la creatività artistica, culturale e scientifica che sperimenta nuove forme di coinvolgimento del pubblico, valorizzando il dialogo tra arti, scienza, ricerca e tecnologia, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani;

e) valorizzare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle Società Operaie di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.), che operano con finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori.

Art. 33

(Interventi regionali per l'arte contemporanea)

1. La Regione riconosce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell'arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della rigenerazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.

2. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della creazione contemporanea, delle arti plastiche e visive, dell'architettura e del design:

a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti contemporanee, dell'architettura e del design nell'articolazione dei movimenti e delle scuole, dei linguaggi e delle forme espressive;

b) promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea in tutte le espressioni e articolazioni delle arti plastiche e visive, della fotografia, dell'architettura e del design, delle arti digitali e multimediali;

c) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;

d) incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze d'artista.

3. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, individua le principali linee di intervento nei seguenti ambiti:

a) il sostegno al sistema dell'arte contemporanea, dell'architettura e del design, mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;

b) il sostegno a progetti e iniziative, anche espositive, di promozione dell'arte contemporanea, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi anche mediante l'uso delle tecnologie, e favorendo un sistema di residenzialità degli artisti e delle artiste e con particolare attenzione alla produzione artistica di autori di età non superiore ai trentacinque anni;

c) la promozione di interventi di innovazione architettonica e paesaggistica, anche temporanei, volti alla valorizzazione degli spazi pubblici e del patrimonio costruito, con particolare attenzione ai quartieri periferici, alle aree marginali, alle zone di transizione urbano-rurale e ai contesti caratterizzati da fragilità sociale, ambientale o infrastrutturale.

4. Nell'ambito della programmazione culturale e territoriale, la Regione favorisce la realizzazione di progetti di arte pubblica, intesa come espressione artistica contemporanea capace di attivare processi di rigenerazione e partecipazione civica. A tal fine, favorisce l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici), la conoscenza e la divulgazione delle opere di arte pubblica diffuse in Regione, inclusi interventi architettonici.

Art. 34

(Imprese culturali e creative)

1. Ai fini della presente legge sono imprese culturali e creative quelle individuate secondo i criteri contenuti nella legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy).

2. La Regione riconosce il ruolo strategico delle imprese culturali e creative quali soggetti attivi nella valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e degli istituti e luoghi della cultura, nei processi creativi e produttivi, nella promozione dell'innovazione sociale e tecnologica, nello sviluppo sostenibile del territorio.

3. La Regione promuove e sostiene le imprese culturali e creative attraverso:

a) misure specifiche di accompagnamento, capacitazione, formazione;

b) la concessione di contributi e incentivi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2.

4. La Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, aggiorna annualmente la banca dati regionale delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell'articolo 25 della l. 206/2023 e del decreto interministeriale del Ministro della cultura di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy 25 ottobre 2024, n. 402 (Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206).

5. La Giunta regionale può individuare all'interno della banca dati, di cui al comma 4, fasce omogenee di imprese che in base a requisiti specifici di natura tematica o territoriale, possano essere destinatarie di misure dedicate.

6. All'aggiornamento della banca dati di cui al comma 4, la Regione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 35

(Attrattori culturali, rigenerazione a base culturale e centri culturali multidisciplinari)

1. La Regione, anche attivando partenariati con istituzioni pubbliche e private, imprese di cui all'articolo 34 e Enti del Terzo Settore, promuove e sostiene interventi di riconversione e di riuso, anche transitorio, di spazi pubblici e privati sottoutilizzati, dismessi o in stato di abbandono, per finalità culturali, creative, di inclusione e di innovazione sociale.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1, promuove e sostiene i seguenti interventi:

a) attività artistiche e culturali che concorrono alla riattivazione e riuso degli spazi dismessi e inutilizzati, in modo particolare di quelli situati in contesti urbani periferici o nei piccoli borghi;

b) assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività culturali.

3. Le procedure, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2, lettera b) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi degli strumenti di amministrazione condivisa previsti dalla l.r. 2/2023, promuovendo percorsi di co-programmazione e co-progettazione con Enti del Terzo Settore, imprese culturali e creative, soggetti pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione di progetti territoriali strutturati di rigenerazione a base culturale.

CAPO II

Attività di spettacolo

Art. 36

(Spettacolo dal vivo)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme di espressione, quale strumento fondamentale di crescita umana e di libera espressione artistica, di promozione e di comunicazione, di educazione e di integrazione sociale e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e dell'intera comunità regionale.

2. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.

3. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti e istituzioni, soggetti pubblici e privati, Enti del Terzo Settore al fine di promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, il pluralismo culturale, la qualità artistica, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, in modo da qualificare un'offerta culturale equilibrata nell'intero territorio regionale.

Art. 37

(Ambiti di applicazione)

1. La Regione, in coerenza con le finalità della presente legge esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza, in particolare:

a) sostiene i progetti di produzione e di ospitalità di elevato livello qualitativo nei settori del teatro, incluso il teatro di figura, della danza, della musica e del circo contemporaneo, favorendo la multidisciplinarietà, le nuove generazioni e i linguaggi dello spettacolo contemporaneo, con particolare attenzione alle imprese, agli enti pubblici e agli Enti del Terzo Settore, finanziati dal Ministero della Cultura che svolgono una funzione di rilevante interesse nella promozione delle attività culturali;

b) sostiene il sistema regionale delle Residenze Artistiche nell'ambito del sistema nazionale di riferimento;

c) promuove lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle competenze professionali specificamente dedicate al settore;

d) promuove la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale;

e) riconosce e promuove la cultura musicale bandistica e corale quale espressione del patrimonio culturale immateriale e della tradizione musicale diffusa del territorio regionale, sostenendo le manifestazioni bandistiche di rilevanza regionale e le attività delle bande musicali, dei cori e delle formazioni assimilabili, con particolare attenzione alla formazione, all'educazione delle giovani generazioni, alla partecipazione attiva delle comunità locali e alla diffusione della pratica musicale di base;

f) contribuisce a definire indirizzi per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento e la realizzazione di spazi per lo spettacolo;

g) riconosce e sostiene i live club quali luoghi dello spettacolo dal vivo dedicati in via prevalente alla musica contemporanea dal vivo, con particolare riferimento alla musica originale, alle nuove produzioni, ai linguaggi innovativi e alle espressioni emergenti, per lo sviluppo dei talenti, l'accesso delle giovani generazioni alla cultura e il rafforzamento delle filiere musicali e creative sul territorio regionale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I Disposizioni di rinvio e transitorie

Art. 38 (Disposizioni di rinvio)

1. Rimangono disciplinate dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:

a) la Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1992, n. 4 (Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria);

b) la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21 (Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz")).

Art. 39 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore della presente legge o, laddove previsti, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi o regolamentari, continuano a trovare applicazione le leggi regionali previgenti.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

3. In fase di prima attuazione il primo Atto di indirizzo triennale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

5. Gli organismi consultivi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare la loro attività, e hanno scadenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.

CAPO II

Disposizioni abrogative

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali:
 - a) legge regionale 22 aprile 1985, n. 22 (Interventi a favore dell'associazionismo culturale);
 - b) legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale);
 - c) legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);
 - d) legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi);
 - e) legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 (Promozione della cultura musicale bandistica e corale);
 - f) legge regionale 21 luglio 2004, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 - Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi);
 - g) legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo);
 - h) legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei);
 - i) legge regionale 25 gennaio 2012, n. 1 (Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione culturale dell'identità regionale);
 - j) legge regionale 20 marzo 2013, n. 5 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);
 - k) legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica);
 - l) legge regionale 19 settembre 2024, n. 15 (Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche);
 - m) regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 2 (Norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei));
 - n) regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 1 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 1);
 - o) regolamento regionale 1 ottobre 2025, n. 2 (Regolamento attuativo della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica)).

CAPO III

Disposizioni finanziarie

Art. 41

(Norma finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione del "Fondo regionale per la cultura" con una dotazione finanziaria di euro 3.206.500,00 nell'anno 2026 e di euro 2.956.500,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.
2. Alla copertura finanziaria del Fondo di cui al comma 1 si provvede:
 - a) mediante riduzione delle risorse finanziarie di euro 1.706.500,00 nell'esercizio 2026 e di euro 1.456.500,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, già previste alla Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", Programma 02 "Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028 per il finanziamento delle disposizioni legislative regionali abrogate con la presente legge;
 - b) mediante utilizzo delle risorse accantonate per euro 1.500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 al "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028.

3. Le spese finanziate con il Fondo di cui al comma 1 sono imputate alla Missione 05 “Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali”, Programma 02 “Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.

4. Al finanziamento della spesa di cui all’articolo 11, quantificata annualmente in euro 149.685,86, si provvede, a decorrere dall’esercizio 2026, con le risorse già previste per le medesime finalità alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”, del Bilancio di previsione 2026-2028.

5. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione Umbria per Programmi, Interventi, Azioni, in ambito culturale.

6. Gli introiti derivanti dai progetti di ART-BONUS di cui all’articolo 23, comma 5 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 0200 “Contributi agli investimenti” e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

7. Per gli esercizi finanziari successivi, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è quantificata annualmente con la legge regionale di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 18 maggio 2026

PROIETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Bori, deliberazione n. 183 del 27 febbraio 2026, atto consiliare n. 492 (XII Legislatura);
- assegnato per il parere alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", con competenza in sede referente, in data 2 marzo 2026;
- testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente in data 29 aprile 2026, con parere e relazione illustrata oralmente dal Consigliere Simonetti per la maggioranza e dal Consigliere Pace per la minoranza (Atto n. 492/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 7 maggio 2026, deliberazione n. 140.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari della Presidenza e della Giunta regionale - Sezione Atti del Presidente e ufficio legislativo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, commi 1 e 4:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236), 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95), 18 ottobre 2021, n. 1 (in G.U. 20 ottobre 2021, n. 251), 11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22 febbraio 2022, n. 44), 7 novembre 2022, n. 2 (in G.U. 15 novembre 2022, n. 267) e 26 settembre 2023, n. 1 (in G.U. 7 ottobre 2023, n. 235).

Si riporta il testo degli artt. 9, 117 e 118:

«9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45), 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16) e 15 febbraio 2024, n. 1 (in B.U.R. 16 febbraio 2024, n. 9, E.S.).
Il testo dell'art. 11-quater è il seguente:

«Art. 11-quater Cultura.

1. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesaggistico umbro, promuove e favorisce lo sviluppo delle attività economiche che operano in tale ambito.».

- La convenzione di Faro, recante “Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società”, è stata firmata il 27 ottobre 2005 a Faro in Portogallo (CETS n. 199) ed è entrata in vigore il 1 giugno 2011.
- La legge 1 ottobre 2020, n. 133 recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005”, è pubblicata nella G.U. del 23 ottobre 2020, n. 263.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. l):

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 26, recante: “Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 6 novembre 2024, n. 57), è il seguente:

«Art. 6 Diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico, promozione della responsabilità sociale delle imprese; certificazioni delle imprese, rating di legalità.

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, promuovendo interventi volti a:

- a) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- b) prevenire la diffusione e la proliferazione di fenomeni illegali, di criminalità organizzata e mafiosa e fenomeni corruttivi nel mondo economico;

c) favorire la responsabilità sociale delle imprese e i comportamenti eticamente corretti da parte degli operatori economici operanti sul territorio regionale.

2. Fermo quanto previsto in tema di promozione della responsabilità sociale delle imprese e della sicurezza sul lavoro e in tema di contrasto al lavoro sommerso e irregolare nella legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), la Regione, per le finalità di cui al comma 1:

a) promuove iniziative volte a sensibilizzare le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso l'adozione di linee guida per la redazione di codici etici e di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), liberamente assunti dalle imprese, nonché con azioni di promozione per favorire il conseguimento del rating di legalità da parte delle imprese operanti nel territorio regionale e mediante iniziative formative su tali strumenti, dirette al personale delle amministrazioni che operano sul territorio regionale;

b) dà valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese, anche integrati fra loro, in ambito di responsabilità sociale e di rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica nelle imprese, e a certificazioni dei sistemi di gestione anticorruzione dell'impresa;

c) promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e può prevedere premialità, da introdurre nei bandi regionali per la concessione di contributi, a favore delle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

3. La Regione concorre, altresì, alla diffusione dei principi etici nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità delle imprese introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.

4. La Regione promuove il rating di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate; a tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione adotta apposito atto di indirizzo entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione svolge altresì azioni di sensibilizzazione e di divulgazione dirette agli enti locali e agli altri enti pubblici presenti nel territorio regionale ai fini della promozione del rating di legalità.

5. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.

6. Le linee guida per la redazione dei codici etici di cui al comma 2, lettera c), sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale; tali linee guida sono aggiornate dalla Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, con le stesse modalità.

7. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, i consorzi, le agenzie, le aziende regionali, le società controllate e partecipate dalla Regione ad esclusione degli enti pubblici non economici, nonché le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte e alla dimensione dell'organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legalità, dell'etica e della trasparenza, nonché a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Nota all'art. 3, comma 4:

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16), 18 aprile 2023, n. 4 (in B.U.R. 26 aprile 2023, n. 22), 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52), 25 settembre 2024, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2024, n. 50), 15 ottobre 2024, n. 21 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 16

ottobre 2024, n. 53), 28 ottobre 2024, n. 22 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 ottobre 2024, n. 56), 4 novembre 2024, n. 25 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 6 novembre 2024, n. 57), 31 ottobre 2025, n. 9 (in B.U.R. 5 novembre 2025, n. 54) e 7 aprile 2026, n. 4 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2026, n. 15).

Il testo dell'art. 352 è il seguente:

«Art. 352

Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.
3. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
 - a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
 - b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
 - c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
 - d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
 - e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.
4. L'Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l'Assessorato competente in materia di servizi sociali. L'Osservatorio è composto da:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;
 - b) Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;
 - c) Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;
 - d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Umbria;
 - f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.
5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.
6. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.
7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).
8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.
9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso.».

Nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b):

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45), è stato modificato e integrato da: legge 15 dicembre 2004, n. 308 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2004, n. 302), decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (in G.U. 27 aprile 2005, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (in G.U. 25 giugno 2005, n. 146), decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194), decreto legge 17 agosto 2005, n. 164 (in G.U. 18 agosto 2005, n. 191), non convertito in legge (comunicato 18 ottobre 2005, in G.U. 18 ottobre 2005, n. 243), decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (in S.O. alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), legge 14 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 30 gennaio 2013, n. 25), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144),

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (in G.U. 9 agosto 2013, n. 186), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 8 ottobre 2013, n. 236), decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31 maggio 2014, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30 luglio 2014, n. 175), legge 22 luglio 2014, n. 110 (in G.U. 8 agosto 2014, n. 183), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 2 (in G.U. 11 gennaio 2016, n. 7), decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (in G.U. 30 maggio 2016, n. 125), decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in G.U. 24 ottobre 2016, n. 249), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. alla G.U. 2 dicembre 2016, n. 282), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), legge 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14 agosto 2017, n. 189), legge 12 ottobre 2017, n. 153 (in G.U. 24 ottobre 2017, n. 249), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 (in G.U. 21 settembre 2019, n. 222), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20 novembre 2019, n. 272), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), legge 9 marzo 2022, n. 22 (in G.U. 22 marzo 2022, n. 68), decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21 aprile 2023, n. 94), decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22 giugno 2023, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16 agosto 2023, n. 190), decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (in G.U. 10 agosto 2023, n. 186), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 9 ottobre 2023, n. 236) e legge 2 dicembre 2025, n. 182 (in G.U. 3 dicembre 2025, n. 281).

Si riporta il testo degli artt. 10 e 101:

«Articolo 10 Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;
- d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 101

Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
 - a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
 - b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
 - c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
 - d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
 - f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.».

Note all'art. 5, comma 1, lett. h), i) e j):

- Per la Costituzione della Repubblica italiana si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.
- Il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, recante: “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”, è pubblicato nella G.U. 4 aprile 2018, n. 78.
- Si riporta il testo degli artt. 29 e 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si veda la nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b)):

«Articolo 29

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 60

Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.»

Note all'art. 6, commi 1, lett. b) e 2:

- Si riporta il testo degli artt. 5, 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si veda la nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b)).

«Articolo 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,

le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.».

Articolo 102

Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 112

Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente

pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

- La legge 6 marzo 2023, n. 2, recante: “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 marzo 2023, n. 13.

Nota all'art. 7, comma 6, lett. e):

- Il testo dell'art. 10 della legge 6 marzo 2023, n. 2 (si vedano le note all'art. 6, commi 1, lett. b) e 2), è il seguente:

«Art. 10
Definizione.

1. La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione procedente e altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nonché gli enti del Terzo settore, singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.».

Nota all'art. 16, comma 1:

- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda la nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b).
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (si veda la nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b)):

«Art. 11
Soggetti della co-progettazione.

1. Sono soggetti della co-progettazione:
a) l'amministrazione procedente, titolare del relativo procedimento;
b) gli enti del Terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 12;
c) altre amministrazioni, enti e soggetti nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 12.».

Note all'art. 17, comma 1:

- La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata firmata a Parigi il 17 ottobre 2003 durante la trentaduesima sessione della Conferenza generale dell'UNESCO.
- La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”, è pubblicata nella G.U. 12 ottobre 2007, n. 237.

Note all'art. 18, comma 1:

- La Convenzione europea del paesaggio, o Convenzione di Firenze, è stata adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente il 19 luglio 2000 ed è stata firmata il 20 ottobre 2000 a Firenze.
- La legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 20 gennaio 2006, n. 16.

Nota all'art. 19, comma 1:

- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda la nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b).

Nota all'art. 20, comma 1:

- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda la nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b).

Nota all'art. 23, comma 5:

- Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (pubblicato nella G.U. 31 maggio 2014, n. 125), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30 luglio 2014, n. 175).
Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge di conversione, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), dalla legge 22 novembre 2017, n. 175 (in G.U. 12 dicembre 2017, n. 289) e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 35 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180):

«Art. 1.

ART-BONUS-Credito di imposta
per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.».

Nota all'art. 24, comma 1:

- Per il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda la nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b).

Nota all'art. 27, comma 2:

- Per il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 si vedano le note all'art. 5, comma 1, lett. h), i) e j).

Nota all'art. 28, commi 1 e 2:

- Per il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 si vedano le note all'art. 5, comma 1, lett. h), i) e j).
Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3.

Commissione per il Sistema museale nazionale

1. Presso la DG Musei opera la commissione per il Sistema museale nazionale, di seguito “commissione”, che svolge le attività di cui all'art. 4, comma 2, i compiti per l'accreditamento di cui all'art. 6, nonché formula proposte per lo sviluppo e la promozione del sistema nazionale e per l'aggiornamento dei livelli di cui all'art. 1.
2. La commissione, nominata con decreto del Ministro, è presieduta dal Direttore generale Musei ed è composta dal presidente del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura, da quattro rappresentanti designati dal Ministro, da sei rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, e da due rappresentanti designati da ICOM Italia. Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare rappresentanti designati da organizzazioni e associazioni di categoria che hanno accordi con la DG Musei.
3. I componenti della commissione sono scelti tra personalità di comprovata qualificazione professionale in materia di musei e altri luoghi della cultura e durano in carica quattro anni, rinnovabili. La partecipazione alla commissione non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità e altri emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute della commissione.
4. L'organizzazione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Direttore generale Musei; la commissione può articolare i propri lavori in due o più sottocommissioni. La commissione opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Nota all'art. 29, commi 1 e 3:

- Si riporta il testo degli artt. 2 e 3 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” (pubblicata nella G.U. 10 marzo 2020, n. 63):

«Art. 2.

Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.
3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:
 - a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;
 - b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;

- c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
 - d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;
 - e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
 - f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;
 - g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
 - h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
 - i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;
 - l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;
 - m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.
4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.
5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:
- a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;
 - b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
 - c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
 - d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;
 - e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
 - f) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.
6. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.

Art. 3.

Patti locali per la lettura

1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.».

Note all'art. 30, comma 1:

- La legge 15 aprile 2004, n. 106, recante “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, è pubblicata nella G.U. 27 aprile 2004, n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, recante “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, è pubblicato nella G.U. 18 agosto 2006, n. 191.

Nota all'art. 31, comma 1:

- Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (si veda la nota all’art. 29, commi 1 e 3):

«Art. 9.
Qualifica di «libreria di qualità»

1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l’albo delle librerie di qualità.
2. Nell’albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. L’iscrizione nell’albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».
3. Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all’impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’albo.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di formazione e tenuta dell’albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’albo. L’iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell’adesione ai patti locali per la lettura di cui all’articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attività culturali pubblica l’albo delle librerie di qualità in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell’ambito del proprio sito internet istituzionale.».

Nota all'art. 33, comma 4:

- La legge 29 luglio 1949, n. 717, recante “Norme per l’arte negli edifici pubblici”, è pubblicata nella G.U. 14 ottobre 1949, n. 237.

Note all'art. 34, commi 1 e 4:

- La legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2023, n. 300.
Si riporta il testo dell’art. 25:

«Art. 25.
Imprese culturali e creative

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell’identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.
2. E’ qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:
 - a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;
 - b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.
3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al

comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) «attività e prodotti culturali»: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.

7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.».

- Il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy 25 ottobre 2024, n. 402, recante “Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206”, è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero della Cultura (MiC), sezione “Amministrazione Trasparente”, il 17 gennaio 2025.

Nota all'art. 35, comma 4:

- Per la legge 6 marzo 2023, n. 2, si vedano le note all'art. 6, commi 1, lett. b) e 2.

Nota all'art. 36, comma 1:

- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.

Note all'art. 38, comma 1, lett. a) e b):

- La legge regionale 19 febbraio 1992, n. 4, recante “Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 4 marzo 1992, n. 10.
- La legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21, recante “Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione “Umbria Jazz”)”, è pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 2008, n. 59.

Note all'art. 40:

- La legge regionale 22 aprile 1985, n. 22, recante “Interventi a favore dell'associazionismo culturale”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 1985, n. 41.
- La legge regionale 3 maggio 1990, n. 37, recante “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 16 maggio 1990, n. 21.
- La legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, recante “Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

- La legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24, recante “Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 24 dicembre 2003, n. 54.
- La legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, recante “Promozione della cultura musicale bandistica e corale”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 21 luglio 2004, n. 30.
- La legge regionale 21 luglio 2004, n. 13, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 - Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 4 agosto 2004, n. 32.
- La legge regionale 6 agosto 2004, n. 17, recante “Norme in materia di spettacolo”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 18 agosto 2004, n. 34.
- La legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34, recante “Promozione e disciplina degli ecomusei”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 19 dicembre 2007, n. 55.
- La legge regionale 25 gennaio 2012, n. 1, recante “Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione culturale dell’identità regionale”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 1 febbraio 2012, n. 5.
- La legge regionale 20 marzo 2013, n. 5, recante “Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 27 marzo 2013, n. 16.
- La legge regionale 31 luglio 2024, n. 11, recante “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 2 agosto 2024, n. 38.
- La legge regionale 19 settembre 2024, n. 15, recante “Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche”, abrogata dalla presente legge, è pubblicata nel B.U.R. 25 settembre 2024, n. 49.
- Il regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 2, recante “Norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei)”, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nel B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8.
- Il regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 1, recante “Disposizioni di attuazione della legge 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del Reg. reg. 12 marzo 2007, n. 1”, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 6 marzo 2013, n. 12.
- Il regolamento regionale 1 marzo 2025, n. 2, recante “Regolamento attuativo della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica””, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nel B.U.R. 8 ottobre 2025, n. 49.

Note all’art. 41, commi 2, lett. a) e b), 3, 4 e 7:

- La legge regionale 30 dicembre 2025, n. 11, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028”, è pubblicata nel S.O. 1 al B.U.R. 31 dicembre 2025, n. 63.
- Si riporta il testo dell’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.»

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione Grafiche Miglionico s.a.s. - 85100 Potenza
